



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13 del Consiglio Comunale

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE – APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONE D'IMPOSTA E DEDUZIONE DELLA RENDITA PER IL 2016.

L'anno 2016 addì 21 del mese di aprile alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di FONDO, a seguito di comunicazione effettuata ai sensi della vigente normativa, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

		Assenti	
		Giustif.	Ingiust.
1. Graziadei Daniele	- Sindaco		
2. Dona' Lucia	Consigliere		
3. Graziadei Roberto	Consigliere		
4. Endrizzi Chiara	Consigliere		
5. Genetti Paolo	Consigliere		
6. Bertagnolli Francesca	Consigliere		
7. Endrighi Stefano	Consigliere		
8. Covi Alberto	Consigliere	X	
9. Covi Andrea	Consigliere		
10. Marches Laura	Consigliere		
11. Bertagnolli Federico	Consigliere		
12. Battisti Giorgio	Consigliere		
13. Bertol Gianluigi	Consigliere		
14. Zani Claudio	Consigliere		
5. Bertagnolli Simone	Consigliere		

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 54 – L.R. 04/01/1993, N. 1)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 22/04/2016 all'albo pretorio ed ai sensi della L. 69/2009 all'albo telematico, ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Luca Santini

Assiste il Segretario comunale dott. Luca Santini.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor GRAZIADEI DANIELE nella sua qualità di *Sindaco* assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 di data 21 aprile 2016

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE – APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONE D'IMPOSTA E DEDUZIONE DELLA RENDITA PER IL 2016.

Considerato il Capo I "Disposizioni in materia tributaria" della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "Legge finanziaria provinciale per il 2015" che ha istituito dall'1.1.2015 l'Imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) per tutta la Provincia Autonoma di Trento, in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) e che l'art. 18 della L.P. 30.12.2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016) ha in parte modificato la menzionata norma istitutiva dell'I.M.I.S.:

Preso atto che con propria deliberazione n. 8 del 26 marzo 2015 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dell'I.M.I.S. con validità 1.1.2015 e che a tale Regolamento sono state apportate le modifiche approvate con la precedente deliberazione n. 12 di data odierna dichiarata immediatamente esecutiva;

Visto il protocollo in materia di Finanza Locale per il 2016 nel quale, con riferimento alla manovra di fiscalità contenuta nel D.D.L. di Stabilità 2016, le parti individuano l'obiettivo di preservare l'attuale volume complessivo delle agevolazioni fiscali in favore delle imprese e dei cittadini proponendo una riduzione delle aliquote I.M.I.S. sui fabbricati strumentali alle attività produttive appartenenti alle Categorie A/10, C/1, C/3 e D/2 e l'azzeramento dell'aliquota I.M.I.S. sull'abitazione principale, con esclusione delle abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. Nel citato Protocollo è inoltre previsto l'impegno dei Comuni a non incrementare le aliquote base riferite alle attività produttive.

Vista la già menzionata L.P. 30.12.2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016), il cui articolo 18, dispone alcune modifiche alla L.P. n. 14/2014 e tra l'altro:

- l'azzeramento delle aliquote per le abitazioni principali, le fattispecie assimilate e le relative pertinenze, ad esclusione delle Categorie A/1, A/8 e A/9, per le quali l'aliquota rimane fissata nella misura dello 0,35%;
- per gli anni 2016 e 2017 l'aliquota dello 0,55% per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A/10, C/1, C/3 e D/2;
- per gli anni 2016 e 2017 l'aliquota dello 0,79% per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9;
- per gli anni 2016 e 2017 l'aliquota base dello 0,1% per i fabbricati strumentali all'attività agricola;
- per gli anni 2016 e 2017 l'aliquota base dello 0,895% per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili;
- per l'anno 2016 l'aumento ad € 1.500,00 della deduzione da applicare alla rendita dei fabbricati strumentali all'attività agricola;
 - per il solo anno 2016 l'aliquota base dello 0,2% per i fabbricati strutturalmente destinati a scuola paritaria e nei quali l'attività venga effettivamente svolta ai sensi dell'articolo 30 della L.P. 7.8.2006, n. 5/2006, indipendentemente dalla natura del soggetto passivo I.M.I.S.;

Preso atto che le aliquote sono normalmente determinate dall'art. 5, comma 6 della L.P. 14/2014 ma che come per il 2015, anche per il 2016, esse sono, per alcune fattispecie, stabilite dall'art. 14 – Disposizioni finali e transitorie sull'IMIS della citata legge, nelle misure standard, di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazioni principali (sono escluse le categorie A/1, A/8 e A/9), fattispecie assimilate e relative pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7	0,00%
Abitazioni principali e relative pertinenze se rientranti in categoria A/1, A/8 e A/9	0,35%
Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze	0,895%
Fabbricati non abitativi inclusi nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3 e D/2	0,55%
Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in categoria D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9)	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale n. 14 del 2014.

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa, per il comune di Fondo, una detrazione d'imposta pari ad € 319,82, che il Comune potrebbe aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta, da arrotondarsi, come per il 2015, ad € 320,00.

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina transitoria per il 2016 (art. 14, comma 6 della L.P. 14/2014) fissa, solamente per il 2016, una deduzione d'imponibile pari a € 1.500,00 che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Visto il Protocollo in materia di finanza locale del 9.11.2015, a valere sul 2016, nel quale, con riferimento alla manovra di fiscalità locale Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali, si asserisce che: *"Considerata la manovra fiscale contenuta nel d.d.l. di stabilità 2016, l'obiettivo della manovra provinciale, in presenza di un calo delle risorse disponibili, è quello di preservare, se possibile, l'attuale volume complessivo delle agevolazioni fiscali in favore delle imprese e dei cittadini, con una riallocazione di quelle provinciali maggiormente orientata verso le imprese che beneficiano in misura minore delle agevolazioni nazionali"*.

Precisato che la mancata adozione di apposita delibera delle aliquote IM.I.S. conferma le decisioni assunte per il 2015 e questo assume particolare rilevanza per quanto riguarda le aliquote base agevolate ora previste per alcune tipologie di attività produttive e che quindi, in caso di mancata adozione del provvedimento troveranno applicazione per questi fabbricati le aliquote deliberate per il 2015 e non le aliquote base dello 0,55% come sopra descritte;

Preso atto che le previsioni del gettito relativo all'imposta immobiliare semplice anno 2016 ad aliquote, detrazioni e deduzioni standard è circa di € 929.643,50 e che tale somma è stata iscritta nel bilancio di previsione nel Titolo I dell'entrata, al cap. 2.

Ricordato che del minor gettito derivante dall'esenzione dell'abitazione principale (ad eccezione delle abitazioni accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze e dall'utilizzo dell'aliquota dello 0,55% per i fabbricati di categoria A/10, C/1, C/3 e D/2 si farà carico la Provincia Autonoma di Trento tramite un trasferimento compensativo a valere sul Fondo Perequativo e che quindi il Comune non avrà una riduzione del gettito conseguente alle due motivazione nominate nel presente paragrafo;

Visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare l'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque utilizzata da altri soggetti. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7, purché anch'esse non risultino locate od utilizzate da persone diverse rispetto al soggetto passivo d'imposta; oltre a ciò è stata introdotta pure la norma regolamentare che prevede la possibilità di fissare una aliquota agevolata per l'unità immobiliare concessa in uso gratuito dal soggetto passivo di imposta a parenti in linea retta entro il primo grado quando

essi la utilizzino come abitazione principale stabilendovi la residenza anagrafica e la propria dimora abituale. L'agevolazione è fissata per un solo fabbricato abitativo e per le eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive che siano classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7.

Si propongono di seguito le aliquote IMIS a valere sul 2016 e le relative detrazione di imposta e deduzione (sottrazione) dalla rendita catastale per le diverse fattispecie:

Tipologia degli immobili	Aliquota	Detrazione d'imposta	Deduzione dalla rendita
Abitazioni principali (sono escluse le categorie A/1, A/8 e A/9), fattispecie assimilate e relative pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7	0,00%	/	/
Abitazioni principali e relative pertinenze se rientranti in categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,35%	€ 320,00	
Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze	0,895%	/	/
Fabbricati non abitativi inclusi nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3 e D/2	0,55%	/	/
Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in categoria D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9	0,79%	/	/
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,10%	/	€ 1.500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%	/	/
Unità immobiliari concesse in uso gratuito dal soggetto passivo di imposta a parenti in linea retta entro il primo grado quando essi le utilizzino come abitazione principale stabilendovi la residenza anagrafica e la propria dimora abituale. L'agevolazione è fissata per un solo fabbricato abitativo e per le eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive che siano classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 alle condizioni stabilite dal regolamento IM.I.S.. L'immobile di cui si tratta e le eventuali pertinenze non beneficiano della detrazione per abitazione principale essendo infatti "altri fabbricati abitativi", così definiti dalla L.P. 14/2014, articolo 5, comma 2, lettera c).	0,50%	/	/

Dato atto che l'introduzione dell'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente comporta una riduzione della previsione di bilancio a causa di un minor gettito di circa € 3.878,00 e che l'agevolazione d'aliquota per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di I grado riduce l'introito previsto dell'IM.I.S. 2016 di circa € 7.127,00, per un totale di € 11.005,00 che dovrà essere finanziato dal comune di Fondo con risorse proprie;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 26, comma 3 lettera i) del DPRReg 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Constatato che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti

dei Comuni;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Personale e Tributi e contabile da parte del Servizio Ragioneria, espressi ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10. da ultimo modificata con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31 ;

Visto lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e da ultimo modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 25 giugno 2015;

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, da ultimo modificata con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31;

Con voti favorevoli n. 09 contrari nessuno, astenuti 05 (Battisti Giorgio, Bertagnolli Federico, Bertagnolli Simone, Bertol Gianluigi e Zani Claudio), espressi in forma palese ed in seduta pubblica accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori preventivamente designati dal Consiglio comunale (Consiglieri Bertagnolli Francesca e Bertagnolli Simone) presenti e votanti n. 14 Consiglieri.

DELIBERA

1. Di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2016:

Tipologia degli immobili	Aliquota	Detrazione d'imposta	Deduzione dalla rendita
Abitazioni principali (sono escluse le categorie A/1, A/8 e A/9), fattispecie assimilate e relative pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7	0,00%	/	/
Abitazioni principali e relative pertinenze se rientranti in categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,35%	€ 320,00	
Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze	0,895%	/	/
Fabbricati non abitativi inclusi nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3 e D/2	0,55%	/	/
Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in categoria D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9	0,79%	/	/
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,10%	/	€ 1.500,00 (*)
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%	/	/

<p>Unità immobiliari concesse in uso gratuito dal soggetto passivo di imposta a parenti in linea retta entro il primo grado quando essi le utilizzino come abitazione principale stabilendovi la residenza anagrafica e la propria dimora abituale. L'agevolazione è fissata per un solo fabbricato abitativo e per le eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive che siano classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 alle condizioni stabilite dal regolamento IM.I.S.. L'immobile di cui si tratta e le eventuali pertinenze non beneficiano della detrazione per abitazione principale essendo infatti "altri fabbricati abitativi", così definiti dalla L.P. 14/2014, articolo 5, comma 2, lettera c).</p>	<p>0,50%</p>	<p>/</p>	<p>/</p>
<p>Ad (*): la deduzione d'imponibile si realizza sottraendo € 1.500,00 dalla rendita catastale di ciascun fabbricato strumentale all'attività agricola.</p>			

2. Di dare atto che l'introduzione dell'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente comporta una riduzione della previsione di bilancio a causa di un minor gettito di circa € 3.878,00 e che l'agevolazione d'aliquota per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di I grado procura una diminuzione dell'introito previsto a titolo di IM.I.S. 2016 di circa € 7.127,00, per un totale di € 11.005,00 che dovrà essere finanziato dal comune di Fondo con risorse proprie.
3. Di stabilire in € 929.643,50 l'introito annuale da iscrivere nel bilancio di previsione 2016 a titolo di Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) di competenza 2016, al netto delle minori entrate elencate al punto 2.
4. Di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 8, comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S., concernente la possibilità di prevedere un unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre e pertanto di lasciare invariato l'obbligo di eseguire il pagamento dell'IM.I.S. dovuta, confermandolo in due rate scadenti il 16.6.2016 e 16.12.2016.
5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell'art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 L.R. 15 dicembre 2015, n. 31, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l'urgenza di autorizzare le corrispondenti previsione del bilancio 2016 e di applicare l'imposta medesima.
7. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to – Daniele Graziadei -

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to – dott. Luca Santini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Fondo, li 22/04/2016



IL SEGRETARIO
- dott. Luca Santini -

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ED AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio ed ai sensi della L. 69/2009 all'albo telematico e non sono pervenute, entro 10 giorni dall'affissione, opposizioni alla Giunta comunale, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 54,2, della L.R. 04.01.93, n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, il 21/04/2016

Termine pubblicazione addi, li 02/05/2016

IL SEGRETARIO
f.to - dott. Luca Santini -